

## Certificato d'Assicurazione per l'Assicurazione collettiva contro gli infortuni di viaggio e di volo della vostra carta di credito UBS

### Art. 1 Persone assicurate

In base alla polizza collettiva stipulata con UBS SA (rappresentata dalla Oberhänkli & Partner S.p.A., broker assicurativo) nel quadro delle Condizioni Generali d'Assicurazione, di cui di seguito è riportato un estratto, ELVIA Società di Assicurazioni di Viaggi (ELVIA) garantisce copertura assicurativa in tutto il mondo alle seguenti persone (di seguito dette «assicurati»), a condizione che il titolare della carta sia in possesso di una carta di credito VISA Card UBS o MasterCard UBS valida (in seguito detta anche «carta») emessa da UBS SA:

- il titolare della carta (anche i titolari di carta per il partner);
- il coniuge del titolare della carta; qualora il titolare della carta non sia sposato, il partner in concubinato dimostrabilmente convivente nella stessa economia domestica;
- i figli non coniugati e ancora sotto sostentamento del titolare della carta, fino al compimento del 25° anno di età.

### Art. 2 Infortuni assicurati

L'assicurazione copre le conseguenze di infortuni subiti dagli assicurati in qualità di passeggero (conduttore o occupante) di un mezzo di trasporto ai sensi dell'art. 4, ivi incluse la salita e la discesa, a condizione che le spese di viaggio (detratto un eventuale anticipo in contanti del 20% al massimo delle spese di viaggio) siano state pagate con la carta di credito.

È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.

### Art. 3 Infortuni non assicurati

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- le conseguenze di eventi bellici in Svizzera rispettivamente nello stato di domicilio;
- le conseguenze di eventi bellici all'estero. Se, nel paese dove soggiorna, l'assicurato viene sorpreso dallo scoppio di una guerra, la copertura assicurativa resta ancora in vigore per 14 giorni a partire dallo scoppio dell'evento bellico;
- gli infortuni verificatisi nel commettere intenzionalmente crimini e delitti;
- le conseguenze di partecipazione a risse e tafferugli, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti senza prendere parte o aiutando un indifeso;
- le conseguenze di partecipazione a disordini, atti terroristici e di banditismo;

- il suicidio, l'automutilazione o il tentativo di tali atti;
- gli effetti di radiazioni ionizzanti;
- gli infortuni e le loro conseguenze verificatisi prima dell'inizio del viaggio;
- gli infortuni verificatisi con veicoli a motore e aeromobili in leasing;
- gli infortuni di volo con aeromobili ed elicotteri noleggiati personalmente da un titolare di carta a scopi commerciali o privati;
- gli infortuni verificatisi sul tragitto di lavoro.

### Art. 4 Mezzi di trasporto assicurati

- Autobus;
- Ferrovia;
- Aereo (esclusi aerei pilotati personalmente);
- Elicottero (esclusi quelli pilotati personalmente);
- Bicicletta noleggiata;
- Ciclomotore noleggiato;
- Motoveicolo noleggiato;
- Autoveicolo noleggiato;
- Natanti noleggiati;
- Natanti (crociere, barca a vela, a motore, a remi);
- Taxi.

La copertura assicurativa vale inoltre nei casi di seguito illustrati. Taxi/autobus/ferrovia quali mezzi di trasporto per l'aeroporto (il volo deve essere stato pagato mediante carta di credito), per il luogo di destinazione del viaggio (hotel, casa di vacanza, ecc.) nonché per il luogo di domicilio.

Per i viaggi effettuati mediante abbonamento generale o abbonamento a metà prezzo, sia l'abbonamento che il biglietto devono essere stati pagati con la carta.

### Art. 5 Veicoli a noleggio

È considerato veicolo a noleggio qualsiasi veicolo a motore (auto, motoveicolo o ciclomotore), bicicletta o natante, utilizzato per il trasporto privato o commerciale di persone o di merci e dato a nolo da un offerente di professione.

### Art. 6 Prestazioni assicurate

#### a) Spese di trasporto e di salvataggio

In complemento alle prestazioni di un'assicurazione infortuni già in corso, vengono assunte entro 5 anni dal giorno dell'infortunio le spese fino a un massimo di 60 000 CHF, necessarie per:

- le operazioni di ricerca effettuate ai fini del salvataggio o del recupero dell'assicurato;
- tutti i viaggi o i trasporti conseguenti all'infortu-

nio, necessari per trasferire l'assicurato al luogo di cura, tuttavia mediante aeromobili solamente nel caso in cui ciò risulti indispensabile per ragioni mediche o tecniche;

- le operazioni di salvataggio dell'assicurato non conseguenti a malattia;
- il recupero e il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.

#### **b) Caso d'invalidità**

Qualora a seguito di un infortunio assicurato, il titolare della carta rimanga colpito da un'invalidità determinabile in base a criteri medici, la ELVIA paga la somma concordata (Platinum 750 000 CHF, Gold 600 000 CHF, Classic/Standard/Special Edition 300 000 CHF) corrispondente al grado d'invalidità in base all'apposita tabella.

Qualora l'assicurato fosse già invalido prima dell'infortunio, la ELVIA paga la differenza tra le somme d'invalidità previste dal presente contratto per il grado d'invalidità precedente e successivo all'infortunio assicurato.

La determinazione del grado d'invalidità deve essere effettuata in Svizzera.

L'indennità d'invalidità viene versata non appena risulta determinabile il grado d'invalidità residuo.

#### **c) Caso di morte**

Qualora un titolare di carta deceda a seguito di un infortunio assicurato, la ELVIA paga la somma assicurata convenuta (Platinum 750 000 CHF, Gold 600 000 CHF, Classic/Standard/Special Edition 300 000 CHF). Per gli assicurati che al momento del decesso non hanno ancora compiuto il 16° anno di età, l'indennità di decesso è pari a max. 10 000 CHF. I beneficiari sono nell'ordine le seguenti persone:

- il coniuge sopravvissuto; qualora l'assicurato non sia sposato, il partner in concubinato dimostrabilmente convivente nella stessa economia domestica; in sua mancanza
- i figli e i figli adottivi in parti uguali; in loro mancanza
- i genitori; in loro mancanza
- i fratelli e le sorelle.

**Se in deroga a questa disposizione, il titolare di carta desidera designare altri beneficiari, lo stesso deve inoltrare alla Oberhänkli & Partner S.p.A., mediante lettera, una richiesta datata e firmata dal titolare della carta.** La liberalità vale sino alla revoca.

Nel caso in cui non sia presente alcuno dei superstiti sopraelencati, vengono rimborsate solamente le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

#### **d) Spese di cura**

Le spese di cura non sono assicurate.

#### **e) Indennità massima per persona assicurata**

Per ogni assicurato e per uno stesso e medesimo

infortunio vengono corrisposte al massimo le somme convenute e questo anche quando l'assicurato possiede più carte o più certificati d'assicurazione.

#### **f) Prestazioni massime per infortunio di aeromobile**

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso aeromobile, le indennità che la ELVIA corrisponde per ogni contratto sono limitate all'importo massimo di 15 000 000 CHF. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di 15 000 000 CHF è ripartita in misura proporzionale.

#### **g) Prestazione massima per tutti gli altri mezzi di trasporto (escl. aeromobili)**

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso mezzo di trasporto, le indennità che la ELVIA corrisponde per questo contratto sono limitate all'importo massimo di 20 000 000 CHF. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di 20 000 000 CHF è ripartita in misura proporzionale.

#### **Art. 7 Obblighi in caso di sinistro**

Nel caso in cui un infortunio dia prevedibilmente diritto a prestazioni assicurate, è necessario consultare il prima possibile un medico abilitato e ricevere cure adeguate. Inoltre, l'assicurato o il beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto tale evento alla ELVIA, tramite la Oberhänkli & Partner S.p.A. Un decesso deve essere comunicato per tempo alla ELVIA, tramite la Oberhänkli & Partner S.p.A., affinché questa possa organizzare un'autopsia qualora per la morte siano presumibili anche altre cause rispetto a un infortunio.

La trasgressione all'obbligo di notifica dell'infortunio comporta la revoca del diritto alle prestazioni d'assicurazione, a meno che l'omissione sia imputabile alle circostanze.

#### **Art. 8 Prescrizione estintiva**

Le pretese derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni dal verificarsi dell'evento sul quale si fonda l'obbligo di prestazione.

#### **Art. 9 Foro competente e diritto applicabile**

L'assicurato o i beneficiari possono scegliere come foro competente sia la sede della ELVIA sia il loro domicilio svizzero. Se l'assicurato o l'avente diritto abita all'estero, il foro competente è esclusivamente Zurigo. Il diritto applicabile è quello svizzero.

#### **Art. 10 Condizioni particolari**

In ogni caso, si intende convenuto che le disposizioni contrattuali della ELVIA, polizza n. 552901 (disponibile solo la versione tedesca) hanno validità illimitata. Il presente Certificato vale dall'1.11.2004 e sostituisce tutti i precedenti. Nel caso in cui ci

dovessero essere delle divergenze di significato nei certificati d'assicurazione in lingua inglese, francese ed italiano, ha validità il certificato d'assicurazione in lingua tedesca. **Per ulteriori informazioni, dettagli riguardanti questa assicurazione e notifiche di sinistro** potete rivolgervi direttamente a:

Oberhänsli & Partner S.p.A.  
Broker assicurativo  
Casella postale 179  
8800 Thalwil  
Tel. + 41-44-723 44 86  
Fax + 41-44-723 44 87  
[www.oberhaensli.com](http://www.oberhaensli.com)